



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

REGISTRO ORDINANZE [N.108](#) DEL 10-09-2024

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE, INERENTE LA CHIUSURA E LA MESSA IN SICUREZZA A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI DELL'IMMOBILE RURALE IN LOCALITÀ GRIGNELLA, STRADA ARGINALE DX BOTTA, CON DIVIETO DI ACCEDERE ALLO STESSO PER INAGIBILITÀ
----------	--

Il Sindaco

Premesso:

- che in data 05 Settembre 2024 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Venezia - Distaccamento di Cavarzere, con la presenza dei Carabinieri e della Polizia Locale di questo Comune, sono intervenuti in Località Grignella lungo la strada arginale dx Botta per dissesto strutturale relativo ad un fabbricato rurale con struttura fatiscente con porzioni crollate su pubblica via ed altre a rischio crollo, immobile costituito da due piani fuori terra posto in prossimità di una strada pubblica censito al catasto sul foglio n. 91 ai mappali 179 e 181;
- che nel corso dell'intervento di soccorso hanno accertato il crollo di porzione dell'immobile su pubblica via;
- che la struttura rurale risulta completamente inutilizzata al momento del crollo;
- che le precarie condizioni di stabilità delle strutture non permettevano di accedere in sicurezza nello stabile;
- che è stata rilevata la presenza di fibrocemento (eternit) nella copertura;

Considerato:

- che la situazione di dissesto generalizzato delle strutture del fabbricato rendeva altresì probabile l'insacco di nuovi crolli e possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che pertanto il personale adottava, quale misura cautelare per la tutela per la pubblica e privata incolumità, la chiusura temporanea della strada.

Visto l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 12.08.2000 come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24.07.2008, ai sensi del quale il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Rilevate le eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, ragioni che esigono interventi di immediata necessità ed urgenza e che giustificano la omessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;

Dato atto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, che la struttura competente è il Settore Comunale Governo del Territorio, presso la quale è possibile prendere visione degli atti, e che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Federico Pugina;



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

Da quanto sopra esposto l'immobile è da ritenersi inagibile ed inaccessibile fintantochè, al fine di salvaguardare l'incolumità sia pubblica che privata, non verranno eseguiti tutti quei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato residenziale;

- visti gli articoli 16 e 19 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24.07.2008,

DISPONE

l'ordine di chiusura cautelativa, con divieto, a chiunque escluse le ditte e i tecnici specializzati per le operazioni di messa in sicurezza, di accedere all'interno del fabbricato rurale e all'area circostante come sopra identificato, in quanto a seguito del parziale crollo delle strutture portanti e della copertura sono venute a mancare le condizioni di sicurezza.

ORDINA

al proprietario (indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento) dell'immobile ad uso rurale ubicato in Località Grignella a Cavarzere (Ve) lungo la Strada Arginale dx Botta, di predisporre la completa messa in sicurezza dell'immobile e dell'area circostante assumendo tutte le cautele necessarie per garantire da ogni possibile danno la pubblica e privata incolumità, compresa la bonifica del fibrocemento (eternit) secondo le procedure di legge;

VIETA

al proprietario dell'immobile rurale sopradescritto di accedere o consentire a terzi l'accesso all'interno dell'immobile medesimo escluse le ditte e i tecnici specializzati per le operazioni di messa in sicurezza, fino ad avvenuto ripristino di tutte le condizioni di sicurezza

AVVERTE

- che, ove non si ottemperi al presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa circa l'abitabilità/agibilità delle costruzioni ed il loro uso e/o destinazione;
- che, in difetto di adempimento alla presente ordinanza sarà provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a termine degli artt. 650 e/o 677 del Codice Penale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

La presente Ordinanza, per i provvedimenti in essa descritti, viene notificata:

al proprietario (indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento)



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

dell'immobile oggetto del presente provvedimento (fabbricato rurale ubicato a Cavarzere - Ve- in Località Grignella lungo la Strada Arginale dx Botta);

Inoltre la presente Ordinanza viene, altresì, notificata per le proprie rispettive competenze a:

al Responsabile del Settore Vigilanza - Comando di Polizia Locale, presso la sede municipale;

al Dirigente del Settore Governo del Territorio, presso la sede municipale;

al Comando Locale Stazione dei Carabinieri, Corso Matteotti n. 42 - 30014 Cavarzere (VE);

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

all'ARPAV della Provincia di Venezia;

Il Settore Vigilanza - Comando di Polizia Locale ed il Settore Governo del Territorio, sono incaricati della sorveglianza sull'esecuzione della presente Ordinanza .

Il Sindaco

Avv. MUNARI PIERFRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.